



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

TRIBUNALE FEDERALE

N.R.G. 8/2021

Il Tribunale Federale, riunitosi in videoconferenza come previsto dal provvedimento del Presidente del Tribunale Federale del 26 maggio 2020, composto da:

Avv. Lina Musumarra	Presidente relatore est.
Avv. Luca Di Gregorio	Componente
Avv. Silvana Panzera	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

a seguito del ricorso presentato in data 8 luglio 2021 dal Sig. Guglielmo Canino, per il tramite dell'Avv. Giuseppe Piazza, con il quale si chiede al Tribunale Federale di: *“annullare il punto 5. del Verbale di Assemblea Ordinaria degli Iscritti Volontari del TSN di Palermo del 20/06/2021 – in seconda convocazione”*, in relazione al quale l'Assemblea ha approvato/ratificato le proposte del Consiglio Direttivo di non accoglimento delle istanze di rinnovo iscrizione per l'anno 2021 del Sig. Guglielmo Canino; *“ordinare, nuovamente, al Presidente della Sezione TSN di Palermo l'immediato rinnovo dell'iscrizione alla Sezione TSN di Palermo e tesseramento UITTS per l'anno 2021 a far data dal 18 febbraio 2021, pena la perdita delle prerogative ex art. 43, comma 4 dello Statuto delle Sezioni”*; *“ordinare al Presidente della Sezione TSN di Palermo la consegna della copia integrale del Verbale dell'Assemblea Ordinaria degli Iscritti Volontari del TSN di Palermo del 20/06/2021 - in seconda convocazione - completo di allegati onde poter valutare altri eventuali profili di illegittimità che possano creare pregiudizio al sottoscritto ed all'associazione e rappresentarli per tempo utile al Tribunale Federale prima della data di fissazione dell'udienza, essendo stata la relativa richiesta respinta”*.

FATTO

Con ordinanza ex art. 34, lett. D) Reg. Giust. UITTS, il Presidente del Tribunale Federale, visto il ricorso presentato dal Sig. Guglielmo Canino, ha fissato l'udienza in camera di consiglio non partecipata con trattazione scritta per il giorno 23 settembre 2021.

A tale udienza questo Tribunale ha dato atto che, con note del 18 settembre 2021, il ricorrente, riportandosi integralmente a quanto dedotto e motivato nel ricorso, ha depositato le decisioni n. 62 e n. 67/2021 del



Collegio di Garanzia dello Sport, chiedendo al Tribunale Federale di valutare anche *“l’esistenza di eventuali profili disciplinari per i rappresentanti della sezione TSN di Palermo”*. In pari data la Sezione TSN di Palermo, per il tramite dell’Avv. Marco Guerriero, ha depositato atto di costituzione in giudizio quale terzo interessato, chiedendo, in via preliminare, al Tribunale Federale di dichiarare l’inammissibilità della domanda del Sig. Canino per *“difetto di giurisdizione del giudice adito”* e, nel merito, il rigetto del ricorso.

In data 21 settembre 2021 la difesa della Sezione TSN di Palermo ha depositato note di trattazione scritta e documenti, insistendo sulla predetta eccezione *“per questioni inerenti il diritto civile in senso stretto, come è l’impugnazione di un verbale d’assemblea, ex art. 24 c.c.”*.

Con note in pari data la Procura Federale, nella persona dell’Avv. Federico Tosi, è intervenuta nel presente procedimento chiedendo al Tribunale Federale di dichiarare inammissibile l’impugnazione del ricorrente *“poiché diretta in realtà contro un atto per il quale né il Regolamento di Giustizia, né, tampoco, lo Statuto Sezionale ammettono ricorso al Tribunale Federale”*, allegando anche il parere n. 4/2018 del Collegio di Garanzia dello Sport.

In data 22 settembre 2021 la difesa del ricorrente ha depositato note di replica alle deduzioni svolte dalla Sezione TSN di Palermo, chiedendo, preliminarmente, di verificare la regolarità e tempestività dell’intervento in giudizio della Sezione.

All’esito dell’esame della documentazione agli atti, il Collegio, ritenuta l’ammissibilità dei rispettivi interventi della Sezione TSN di Palermo e della Procura Federale, e non ritenendo necessario, ai fini del decidere ulteriore attività istruttoria e preso atto che le parti non hanno presentato istanza di trattazione partecipata da remoto, ha trattenuto il procedimento in decisione, concedendo alle parti termine fino al 28 settembre 2021 per le conclusioni e fino all’1 ottobre 2021 per eventuali repliche.

Con memoria ritualmente depositata, la difesa di parte ricorrente si è riportata a tutto quanto esposto, dedotto, eccetto nei precedenti scritti, insistendo nelle richieste formulate nel ricorso.

In particolare, con riferimento all’eccezione di difetto di giurisdizione, ha rilevato che *“nel caso che ci occupa la questione attiene espressamente all’osservanza e applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo, ovvero sul potere dell’assemblea dei soci della Sezione TSN cui è iscritto il Canino, di negare il diritto quesito (in forza di una decisione già resa da codesto On.le Tribunale) di mantenere l’iscrizione, nonostante la pendenza di un procedimento disciplinare, così come statuito dall’art. 4, comma 4 dello Statuto sezionale. Potere di estromissione dell’iscritto, da parte dell’assemblea degli iscritti volontari, vera e propria ‘sanzione disciplinare’, giusta lettura dell’art. 56 lett. c) Statuto UITS, non rintracciabile in nessuna norma statutaria o federale, oltre che fondato su presupposti già riconosciuti illegittimi dall’adito Tribunale. La carenza di potere da parte di un organo (quello assembleare) dell’associazione sportiva di riferimento è materia certamente rientrante nell’ambito del controllo sul rispetto delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo e, quindi, perfettamente nell’alveo della giurisdizione sportiva”*.



La difesa della Sezione TSN di Palermo, con note conclusive ritualmente depositate, ha ribadito tutte le eccezioni sollevate con l'atto di costituzione, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate e reiterando, nelle successive note di replica, le deduzioni difensive formulate in ordine al ritenuto difetto di giurisdizione del Tribunale Federale nel presente procedimento.

Il Sig. Canino, nelle proprie note di replica, ha ribadito che *“l'oggetto del presente ricorso non investe affatto questioni di natura patrimoniale, neanche in via sussidiaria. Oggetto del presente ricorso è l'illegittimità dell'atto di espulsione del tesserato dal contesto associativo da parte dell'organo assembleare, pertanto ha chiaramente rilevanza interna. La questione, quindi, rientra tra le questioni regolamentari, nella forma dell'illegittimità intrinseca dell'atto anche per carenza di potere dell'organo emanante. Per cui, richiamando gli artt. 20 Regolamento di giustizia UITTS e 54 Statuto UITTS, emerge chiaramente il diritto di agire dei tesserati, affiliati ed altri soggetti legittimati dalla UITTS, innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo”*.

MOTIVI

Il ricorso presentato dal Sig. Guglielmo Canino deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Tribunale Federale dell'Unione Italiana Tiro a Segno.

Nella fattispecie in esame il ricorrente chiede in via principale al Tribunale Federale di *“annullare il punto 5. del Verbale di Assemblea Ordinaria degli Iscritti Volontari del TSN di Palermo del 20/06/2021 - in seconda convocazione”*, in relazione al quale la predetta Assemblea ha deliberato di *“approvare/ratificare le proposte del Consiglio Direttivo di non accoglimento delle istanze di rinnovo iscrizione per l'anno 2021 del Sig. Canino Guglielmo”*; in via subordinata, di *“ordinare, nuovamente, al Presidente della Sezione TSN di Palermo l'immediato rinnovo dell'iscrizione alla Sezione TSN di Palermo e tesseramento UITTS per l'anno 2021 a far data dal 18 febbraio 2021, pena la perdita delle prerogative ex art. 43, comma 4 dello Statuto delle Sezioni”*;

A fondamento della domanda il ricorrente richiama l'art. 3 (commi 5, 6 e 11) dello Statuto delle Sezioni TSN avente ad oggetto le *“Modalità di ammissione e diritti degli iscritti alla Sezione”* nonché i successivi art. 4 (comma 4) che disciplina i *“Requisiti per l'iscrizione alla Sezione”* e art. 30 (comma 4) dedicato al *“Collegio dei Probiviri o Proboviro Unico”*.

Il ricorrente richiama, altresì, questioni che sono state già oggetto della decisione n. 3/2021 pronunciata da questo Tribunale il 14 giugno 2021, con la quale è stata *“accertata l'illegittimità del provvedimento adottato dalla Sezione TSN di Palermo nella persona del suo Presidente pro tempore in data 15 marzo 2021 di diniego alla richiesta presentata dal Sig. Guglielmo Canino di rinnovo dell'iscrizione per l'anno 2021”* con conseguente annullamento dello stesso.

La questione ora sottoposta al Tribunale Federale con il ricorso in esame esorbita dalla competenza, *rectius*, giurisdizione del giudice adito, ai sensi della L. n. 280/2003, essendo sprovvisti gli organi di giustizia



sportiva di potestà decisionale in merito alle delibere adottate dall'Assemblea della Sezione TSN inerenti il vincolo associativo sotto il profilo privatistico.

L'art. 1, comma 2, dello Statuto delle Sezioni di Tiro a Segno Nazionale ci ricorda, infatti, che *“la Sezione, ai sensi dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (...) svolge, altresì, come associazione sportiva dilettantistica, in regime di affiliazione con l'UITA e sulla base delle direttive della stessa, attività sportive agonistiche, amatoriali e promozionali (...)”*.

Ove si dovessero, in ogni caso, configurare nella fattispecie in esame con riferimento alla delibera adottata dall'Assemblea ordinaria della Sezione TSN di Palermo profili rilevanti sotto il profilo disciplinare sportivo, il relativo potere di indagine e di impulso spetta esclusivamente alla Procura Federale, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento di Giustizia UITA.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, dichiara inammissibile il ricorso presentato dal Sig. Guglielmo Canino per difetto di giurisdizione.

Incarica la Segreteria di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione al ricorrente, alla Sezione TSN di Palermo, nella persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Dott. Antonino Troia, e alla Procura Federale, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della UITA, e l'immediata esecuzione.

Roma, 12 ottobre 2021

Il Presidente rel. est.
f.to Avv. Lina Musumarra

Il Componente
f.to Avv. Luca Di Gregorio

Il Componente
f.to Avv. Silvana Panzera